

Civile Ord. Sez. 6 Num. 17193 Anno 2017

Presidente: NAPPI ANIELLO

Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO

Data pubblicazione: 12/07/2017

ORDINANZA

sul ricorso 4247-2017 proposto da:

MINISTERO DELL'INTERNO - C.F. 80202230389 -
COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO
DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI SALERNO - SEZIONE
DISCATTATA DI CAMPOBASSO, in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

ATUTIE BRIGHT, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall'avvocato CLAUDINE PACITTI;

- controricorrente -

con l'intervento

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI
CAMPOBASSO, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE
DI CASSAZIONE;

- intimati -

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Q.

avverso la sentenza n. 198/2016 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 16/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/05/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE.

Fatti di causa

La Corte d'appello di Campobasso, con sentenza 16 luglio 2016, ha rigettato il gravame del Ministero dell'interno avverso l'impugnata sentenza che aveva riconosciuto ad Atutie Bright, di nazionalità nigeriana, la protezione sussidiaria.

Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; Atutie Bright si è difeso con controricorso.

Ragioni della decisione

Con il primo motivo il Ministero ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 2, lett. g), e 14, lett. c), d.lgs. n. 251/2007, per avere riconosciuto la protezione sussidiaria in una vicenda di carattere esclusivamente personale e familiare, legata ai rapporti tra il richiedente la protezione e i parenti della sua compagna, slegata da conflitti armati interni e da situazioni di conflitto generalizzato o di indiscriminata violenza, la cui esistenza non era provata nella zona sud di residenza dell'interessato (Edo State).

Con il secondo motivo il Ministero dell'interno ha denunciato violazione e falsa applicazione dei medesimi parametri normativi suindicati e omesso esame di un fatto decisivo, per non avere accertato la non pericolosità della zona di provenienza dell'interessato, registrandosi attacchi terroristici solo nel nord-est del paese.

Entrambi i motivi sono manifestamente infondati.

Non è contestato dal Ministero il fatto, narrato da Atutie Bright nella domanda di protezione e ritenuto credibile dai

giudici di merito, di essersi allontanato insieme alla compagna dal proprio paese, a causa delle minacce di morte e delle aggressioni arrecate dai familiari di lei, contrari al loro matrimonio per motivi religiosi, al punto di tentare di provocarle l'aborto.

In questa situazione i giudici di merito hanno ravvisato fondati motivi per ritenere che se egli ritornasse nel Paese di origine "correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno", a norma dell'art. 2, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 251/2007, inteso come "minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale", ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma dell'art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251/2007. E ciò in considerazione dell'impossibilità di avvalersi della protezione delle autorità del proprio Paese (art. 2, lett. g), d.lgs. n. 251/2007), avendo i giudici di merito plausibilmente evidenziato l'esistenza di conflitti interni e di attacchi terroristici anche contro i civili, con conseguente rischio per l'incolumità personale, non contrastato dalle forze di polizia, nel caso di rientro nel Paese d'origine.

Si tratta di una ^{plausibile} valutazione ~~di fatto~~ del materiale probatorio acquisito agli atti di causa e posto dai giudici di merito a fondamento della decisione, risolvendosi il ricorso in una critica della sufficienza del ragionamento logico svolto nella sentenza impugnata e, in sostanza, nella richiesta di una diversa valutazione degli elementi probatori, ipotesi integrante un vizio motivazionale non più proponibile in seguito alla modifica dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. apportata dall'art. 54 d.l. n. 83/2012, convertito con legge n. 134/2012 (v. Cass., sez. un., n. 8053/2014).

Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in € 2800,00, di cui € 100,00 per esborsi.

Roma, 5 maggio 2017.

Il Presidente

